

Certificazioni mediche per attività agonistica e non agonistica / dotazione di defibrillatori alle Società Sportive: normativa vigente, obblighi e responsabilità

SRdS CONI Liguria, Genova 28 maggio 2019

Luca FERRARIS

FMSI, Associazione Medico Sportiva di Genova







fino al 2012....

- Nessun obbligo di certificazione medica per le attività motorie ludico sportive, ricreative e riabilitative (*certificato richiesto solo per finalità assicurative*)
- Certificato di idoneità non agonistica (cd « *buona salute*») per soggetti praticanti attività sportiva organizzata e strutturata (tesserati FSN, EPS, SSD) e non agonisti (es ragazzi prima del compimento dell'età minima per l'attività agonistica) ai sensi del DM 18/02/1982

Dal 2012...



Decreto Balduzzi (settembre 2012)

- Intesa Ministeri Salute e Sport (Balduzzi/Gnudi)
- Esigenza di tutela della salute di soggetti praticanti attività sportiva (caso Morosini , efficacia del «modello italiano di Medicina dello Sport» , Congresso Mondiale di Medicina Sportiva, Roma 2012)
- Definisce l'attività sportiva amatoriale e non agonistica (art 2 e 3)
- Definisce e riporta raccomandazioni per le attività amatoriali ad elevato impegno cardiovascolare e metabolico (art 4)
- **Obbligo di certificazione medica anche per attività amatoriali , in particolare in soggetti portatori di patologie (diabete, ipertensione) o praticanti sport ad elevato impegno cardiovascolare**
- **Obbligo di certificazione medica con misurazione PA e elettrocardiogramma per le attività non agonistiche**
- Medici certificatori: Medico di base (MMG) , Pediatra (PLS) , Medico Specialista in Medicina dello Sport
- **CONVERTITO IN DL IN DATA 20 LUGLIO 2013 (GU 169 del 20/07/2013)**

DEFINIZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVA AMATORIALE

(art 2)

1. Ai fini del presente decreto e' definita amatoriale l'**attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.**
2. Coloro che praticano attività ludico - motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a **controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico-motoria .**
3. La certificazione conseguente al controllo medico di cui al comma 2, che deve essere adeguata e appropriata in relazione ai parametri suddetti, e' rilasciata dal medico certificatore su apposito modello predefinito.

DEFINIZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA (art 3)

1. Si definiscono **attività sportive non agonistiche** quelle praticate dai seguenti soggetti:
 - a) **gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;**
 - b) **coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del DM 18 febbraio 1982;**
 - c) **coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;**
2. I praticanti di attività sportive non agonistiche **si sottopongono a controllo medico annuale che determina l' idoneità a tale pratica sportiva.** La certificazione conseguente al controllo medico attestante l' idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico e' rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito .
3. **E' obbligatoria la misurazione preventiva della PA e l'esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG)**
4. **In caso di dubbio, si raccomanda il consulto dello Specialista in Medicina dello Sport o di branca**

ESCLUSIONI

Non sono tenuti all'obbligo della certificazione:

- a) coloro che effettuano l'attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;
- b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
- c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino" e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.

ATTIVITA' AD ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE (art. 4)

Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva

- 1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi.**
- 2. Il certificato è rilasciato dai medici di cui all'art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito.**

DECRETO FARE

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

Abroga e modifica alcuni (ma non tutti!!!) punti del Decreto Balduzzi riguardanti le certificazioni sanitarie per le attività sportive

Lascia inalterato quanto contenuto nel Decreto Balduzzi in tema di definizione delle diverse attività sportive

Decreto Fare (20 agosto 2013)

- Misure per il rilancio dell'economia; soppressione certificazioni per evitare oneri gravosi ai cittadini, rispettando la tutela della salute dei praticanti attività sportive
- **Articolo 42bis: abolisce l'obbligo di certificazione per l'attività motoria ludico sportiva e ricreativa; conferma l'obbligatorietà del certificato per l'attività sportiva non agonistica...**
- **... lascia al medico certificatore (MMG / PLS) la facoltà di decidere annualmente se eseguire o no l'elettrocardiogramma**
- Non viene citato il medico sportivo (MS)

Art 42 bis

((Art. 42-bis Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria))

((1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, e' soppresso l'obbligo di certificazione per l'attivita' ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.))

((2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attivita' sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma)).

FMSI / Ministero della Salute

settembre 2013

Interrogato dalla FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) in merito alla possibilità anche per il Medico Specialista in Medicina dello Sport , come stabilito dal Decreto Balduzzi, di poter certificare l' idoneità non agonistica (infatti nell' art 42bis del Decreto Fare non si fa più riferimento al Medico Sportivo tra i sanitari che possono rilasciare il certificato) , il Ministero della Salute ha espresso parere favorevole. Pertanto il certificato di idoneità non agonistica può essere emesso da:

- MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MEDICO DI FAMIGLIA, MEDICO DI BASE)
- PEDIATRA DI LIBERA SCELTA (PEDIATRA DI FAMIGLIA)
- MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT

La stessa nota, recepita anche dal CONI, ribadisce la validità delle definizioni delle diverse attività sportive del D. Balduzzi, comprese quelle ad elevato impegno cardiovascolare (e le relative raccomandazioni) .

Legge 125/2013 (conversione del DL 31/08/2013 n101, GU 30/10/2013)

Modifica il secondo comma dell'art 42bis del Decreto Fare , che dice:

«2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attivit  sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma» ...

Legge 125/2013 (conversione del DL 31/08/2013 n101, GU 30/10/2013)

... come segue:

«I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'art 3 del citato Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013 (Decreto Balduzzi), sono rilasciati dai Medici di Medicina Generale (MMG, Medici di base) e dai Pediatri di libera scelta (PLS), relativamente ai propri assistiti, o dal Medico di Medicina dello Sport ovvero dai Medici della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI.

Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministero della Salute, su proposta della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) , sentito il Consiglio Superiore della Sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»

DM 28 febbraio 2018, Ministero della Salute/ Ministero dello Sport

Articolo 1

(Attività sportiva in età prescolare dei bambini da 0 a 6 anni)

1. Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra.

Attività sportiva non agonistica

Da settembre 2012 a agosto 2014 importanti novità normative con successive correzioni e modifiche

- Settembre 2013 Decreto Balduzzi → convertito in DL luglio 2013 (attività amatoriale / non agonistica / dotazione di DAE alle Società Sportive)
- Agosto 2013 Decreto «Fare» (attività non agonistica)
- Ottobre 2013 Legge 125/2013 (attività non agonistica)
- **Agosto 2014 DL 8/8/2014 (approvazione linee guida certificazione attività non agonistica)**

Al momento la materia delle certificazioni di idoneità per attività non agonistiche appare ben definita e normata, ma le modifiche e correzioni delle norme hanno creato nel mondo sportivo dubbi ed incertezze che permangono ancora oggi!

DECRETO 8 agosto 2014

Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica. (14A08029) (GU Serie Generale n.243 del 18-10-2014)

Visto l'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»; Visto il decreto interministeriale 24 aprile 2013, «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»; Acquisita dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica; Considerato il parere del Consiglio superiore di sanità adottato nella seduta del 17 giugno 2014; Tenuto conto dell'aumentato rischio cardiovascolare legato all'età per coloro che hanno superato i sessanta anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari; Sentito il gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport istituito presso il Ministero della salute; Ritenuto di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato medico; Decreta: Art. 1 Ambito della disciplina 1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m., **approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica**, allegate al presente decreto quale parte integrante (Allegato 1). 2. E' confermato il modello del certificato di cui all'allegato C del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (Allegato 2). Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2014

Il Ministro: Lorenzin

Attività sportiva non agonistica

Definizione di attività sportiva non agonistica

Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;**
- c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Attività sportiva non agonistica

Medici certificatori

I certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati :
dai **medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta**,
relativamente ai propri assistiti,
o dai **medici specialisti in medicina dello sport**
ovvero dai **medici della Federazione Medico Sportiva Italiana**
del Comitato olimpico nazionale italiano (**FMSI**) .

Attività sportiva non agonistica

Periodicità dei controlli e validità del certificato medico

1. Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva.
2. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.
3. Il certificato NON è specifico per sport (si riferisce a generica attività sportiva non agonistica)
4. Non obbligatorio da 1 a 6 aa

Attività sportiva non agonistica

Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti

1. Ai fini del rilascio del certificato medico, e' necessario quanto segue:
 - a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
 - b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
 - c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
 - d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.
2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una **prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute**. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.
4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

Tavolo in materia di medicina dello sport , Ministero della Salute (2017)

Fornisce note esplicative in merito a:

- **Validità del CERTIFICATO AGONISTICO (per qualunque tipo di sport) in luogo di quello NON AGONISTICO (accettata)**
- Validità del solo certificato LUDICO MOTORIO per soggetto tesserati (EPS; DA) per attività sportive di tipo occasionale (non univoca interpretazione, scartata dalla sintesi conclusiva)
- Eliminazione del CERTIFICATO NON AGONISTICO per attività ad elevato impegno cardiovascolare (proposta di sostituirlo con CERTIFICATO AGONISTICO, ma necessaria revisione)

Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico

D.M.data

Sig.ra / Sig.....

Nata/o ail

residente a.....

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore





Attività sportiva agonistica (DM 18/02/1982 / LR Liguria 6/9/1984, n 46 e sm, LR Liguria 5/9/1996 n 38)

- Sono le FSN a determinare chi è da considerarsi agonista, gli accertamenti a cui l'atleta deve sottoporsi, l'età di inizio e di fine dell'attività agonistica.
- Accertamenti sanitari obbligatori per coloro che praticano attività agonistica (es. visita tipo **B1: visita medica, ECG a riposo e dopo sforzo, spirometria, esame chimico fisico delle urine , con periodicità annuale, dal compimento dell'età di inizio dell'attività agonistica, stabilita dalle FSN)**
- **In Liguria:** strutture pubbliche (ASL) o private , dove operano medici Specialisti in Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione Liguria (attualmente una e una sola sede certificativa , tariffa stabilita dalla Regione Liguria – non derogabile -)
- Certificazione su apposita modulistica in tre copie, distribuita ai medici certificatori dalla ASL competente per territorio (copia azzurra atleta, bianca medico – 5 aa – gialla ASL)

ASL N° 301
PROVINCIA DI BERGAMO



spazio riservato al timbro a secco della
struttura con estremo DPGA concessione
idoneità regionale autorizzazione ASL

Regione Lombardia
TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

**CERTIFICATO DI IDONEITÀ
ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA**
(Art. 5 - D.M. 18-2-82)

Cognome _____

Nome _____

Nato a _____

il _____

Residenza e/o domicilio _____

Documento d'identità _____

Sport per cui è stata richiesta la visita _____

L'atleta di cui sopra sulla base della visita medica e dei relativi accertamenti non presenta controindicazioni in
atto alla pratica agonistica dello sport _____

Il presente certificato ha validità di _____

e scadrà il _____

L'atleta ha obbligo di lenti correttive: ☐ NO ☐ SI (barrare la voce che interessa)

Gruppo sanguigno (A-B-0) _____

Fattore Rh _____
(per gli sport in cui è richiesto)

Data _____

IL MEDICO

timbro e firma leggibile

N. 603907 /301

Attività sportiva agonistica

Periodicità dei controlli e validità del certificato medico

1. Coloro che praticano attività sportive agonistiche si sottopongono a visita medico sportiva di idoneità all'attività sportiva agonistica
2. Certificato rilasciato SOLO da Medico Specialista in Medicina dello Sport
3. Il certificato medico ha validità annuale o biennale (a seconda del tipo di sport) con decorrenza dalla data di rilascio; gli accertamenti variano in base al tipo di sport, possono includere accertamenti strumentali e/o clinici supplementari
4. Il certificato E' specifico per sport (si riferisce alla pratica di una specifica attività sportiva)

RESPONSABILITA' IN MATERIA DI TUTELA SANITARIA E VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA

Spetta **alle Società Sportive** che effettuano il tesseramento indicare sulla tessera il tipo di visita medica cui si è sottoposto il tesserato, vincolando in tal modo la sua partecipazione unicamente all'attività per la quale quel tipo di visita medica è prevista e finalizzata.

E' responsabilità del **Presidente della Società Sportiva** assicurarsi che la validità annuale della tessera sia sempre coperta dalla validità della certificazione medica, anche in caso di non contemporanea scadenza;

è responsabilità, invece, del **Tesserato** sottoporsi a visita medica alla scadenza del certificato medico e produrre il nuovo certificato medico alla Società Sportiva di appartenenza.

L'attestazione dell'avvenuta visita medica va conservata agli atti della Società Sportiva unitamente alla copia del modulo di tesseramento per almeno cinque anni, essendone il Presidente responsabile penalmente e civilmente.



ATTIVITA' SPORTIVA , RISCHIO DI MORTE IMPROVVISA E PREVENZIONE



ACC

- improvvisa cessazione della funzione di pompa del cuore → deficit di trasporto di O₂ → danni irreversibili
- può essere reversibile mediante tempestive ed adeguate manovre rianimatorie (RCP; defibrillazione precoce)
- porta inesorabilmente a morte se non adeguatamente e rapidamente trattata
- **In Italia un caso / 1000 persone / anno (circa 50.000 casi anno)**
- Nell' 80% dei casi dovuta a cardiopatia ischemica
- Nei giovani dovuta principalmente ad aritmie, in presenza o meno di alterazioni anatomiche cardiache

CUORE E ATTIVITA' SPORTIVA

L'attività motoria e sportiva è riconosciuta come un efficace strumento preventivo nei confronti di sovrappeso, malattie metaboliche (diabete, aterosclerosi) cardiovascolari (cardiopatia ischemica) e cerebrovascolari (ictus)

Alcune cardiopatie silenti possono manifestarsi durante l'esercizio fisico o l'attività sportiva, con sintomi più o meno gravi, oppure con morte improvvisa

Necessità di screening accurato degli sportivi (non solo degli agonisti, ma anche di non agonisti e amatoriali)

IL MODELLO ITALIANO DI SCREENING DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

- Dal 1982 obbligo di visita medica di idoneità per tutti gli sportivi agonisti (visita + ECG a riposo e dopo sforzo + spirometria + esame urine)
- Dal 1983 obbligo di visita medica di idoneità per tutti gli sportivi non agonisti
- Dal 2014 obbligo di misurazione PA e ECG per tutti gli sportivi non agonisti
- Nessun obbligo di legge per attività ludico motorie, amatoriali, rieducative

IL MODELLO ITALIANO DI SCREENING DELLE ATTIVITA' SPORTIVE: I RISULTATI

- Dal 1982 al 2012 , riduzione del 89% della mortalità durante pratica sportiva (dati FMSI, Congresso Mondiale di Medicina dello Sport, Roma 2012)
- In Italia, un caso di morte improvvisa durante pratica sportiva ogni 1.500.000 partecipanti / anno
- USA 1/200.000/anno – EU 1/300.000/anno (nessun tipo di screening pre competitivo)
- La sfida del futuro è aumentare ulteriormente il valore preventivo dello screening*, potenziando nel frattempo le strategie di prevenzione secondaria (dotazione di DAE, formazione BLS D)

METODI A CONFRONTO

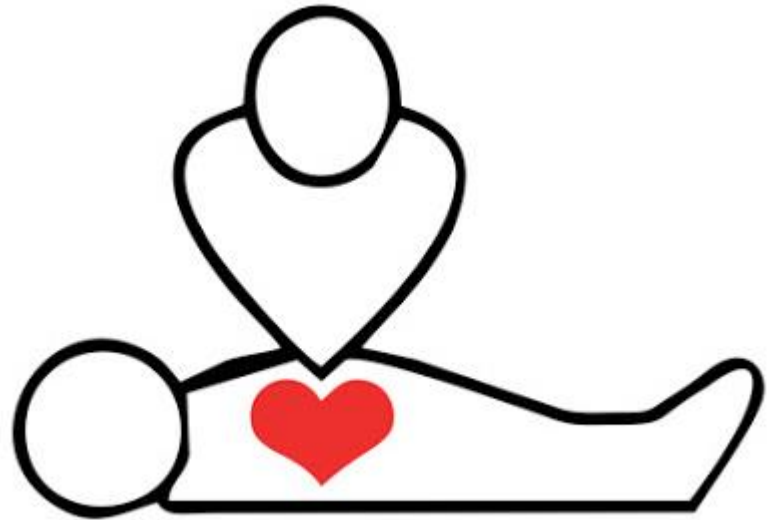
Metodo di screening	Morte improvvisa per Cardiomiopatia ipertrofica
<u>Metodo USA</u> Non obbligo visita	26%
<u>Metodo Italiano</u> Anamnesi + Visita + ECG	2%

Decreto Balduzzi : defibrillatori

- Introduce per le Società Sportive l'obbligo di dotazione di Defibrillatori semi Automatici Esterni (DAE): **entro 30 mesi per le SSD***, entro 6 mesi per le SSP.
- I DAE sono dispositivi per la defibrillazione precoce che possono essere usati anche da “ laici” (non sanitari) ai sensi del DM 18/03/2011 “ Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni “ in quanto non richiedono specifica competenza nella lettura e interpretazione del tracciato ECG
- DAE : marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Dir.93/42/CEE, D.Lgs 46/97
- Entro i termini di dotazione, individuazione e formazione di personale per l'uso del DAE e garanzia della presenza di tali operatori durante allenamenti e competizioni (BLS-D) Il CONI, nella sua autonomia, adotta protocolli di formazione PSS-D della FMSI), PRESENZA GARANTITA DURANTE ALLENAMENTI E COMPETIZIONI
- Corretta manutenzione e cura dell'apparecchio (verifica batterie, disponibilità, accesso indicato chiaramente, scadenza piastre toraciche, ecc.)
- Comunicazione dell'acquisizione del DAE alla Centrale Operativa 118 competente per territorio, per eventuale assimilazione dell'impianto sportivo cardioprotetto alla rete PAD (public access defibrillation)

CONVERTITO IN DL IN DATA 20 LUGLIO 2013 (GU 169 del 20/07/2013)





Decreto 26 giugno 2017

Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficoltà interpretative in ordine alle modalità applicative delle linee guida di cui allegato E del predetto decreto;

Ritenuto di dover precisare ed integrare le linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalità di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, sia all'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonché con riferimento alle attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi;

Sentito il CONI.....

Art 1

Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche

L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, alle seguenti condizioni:

- a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
- a) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

Art 2

Obblighi

1. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.

2.. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.

•

.

Art 3

Inadempimento dell'obbligo

1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia piu' avanzata determina l'impossibilita' di svolgere le attivita' di cui all'articolo 1.

Art 4

Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche:

a) relative alle attività sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al presente decreto;

b) al di fuori degli impianti sportivi.

Art 5, comma 3, DM 24.03.2013

...praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino" e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.

ALLEGATO A

SPORT	DISCIPLINE
Armi Sportive da caccia	Tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla
Armi Sportive da caccia	Tiro con l'arco da caccia
Armi Sportive da caccia	Tiro di campagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica
Armi Sportive da caccia	Tiro piattello con fucili con canna ad anima liscia in percorso di caccia
Biliardo Sportivo	Boccette
Biliardo Sportivo	Carambola
Biliardo Sportivo	Pool/Snooker
Biliardo Sportivo	Stecca
Bocce	Beach bocce
Bocce	Bocce sull'erba (lawn bowl)
Bocce	Pétanque
Bocce	Raffa
Bowling	Bowling
Bridge	Bridge
Cinofilia	Attività sportiva cinotecnica
Cronometraggio	Cronometraggio
Dama	Dama (caselle 64, 100, 144)
Dama	Dama (variante inglese)
Dama	Dama (variante internazionale)
Dama	Dama (variante italiana)
Dama	Dama (variante problemistica)
Freccette	Freccette Soft Dart
Freccette	Freccette Steel Dart
Giochi e Sport Tradizionali	Birilli
Giochi e Sport Tradizionali	Fiolet
Giochi e Sport Tradizionali	Horse Shoe
Giochi e Sport Tradizionali	Lippa
Giochi e Sport Tradizionali	Morra
Giochi e Sport Tradizionali	Piastrella - Palet
Giochi e Sport Tradizionali	Rebatta
Giochi e Sport Tradizionali	Tiro con la Balestra
Giochi e Sport Tradizionali	Tiro con la Fionda
Giochi e Sport Tradizionali	Trottola
Go	Go
Golf	Golf
Golf	Beach Golf
Medicina dello sport	Medicina dello sport
Minigolf	Minigolf
Motonautica	Motonautica Radiocomandata
Orientamento	Orientamento di precisione





TAKE HOME MESSAGES

- MI / ACC non sono solo a carico di popolazione di età > 40 aa, ma (in misura minore) si possono riscontrare anche nei giovani, nei quali sono dovuti principalmente ad eventi aritmici
- Lo screening ECG è in grado di ridurre in modo netto il rischio di ACC nei giovani, aumentando la diagnosi di eventuali cardiopatie silenti. Questi dati sono stati dimostrati dallo screening su sportivi agonistici e hanno portato all'estensione dell'obbligatorietà di ECG anche agli sportivi non agonistici dal 2014
- FMSI consiglia ECG annuale per tutti
- La prevenzione secondaria (diffusione dei DAE, BLS D, defibrillazione precoce) resta l'unica strategia possibile nel trattamento delle MI non prevedibili e pertanto va estesa il più possibile, inserendola possibilmente nei processi formativi istituzionali (corsi scolastici, universitari, istruttori e allenatori sportivi, ecc.) **INDIPENDENTEMENTE DALL'OBBLIGO DI LEGGE!!!!!!!!!!!!**

... demande?



...grazie per l'attenzione

